

Deliberazione n. 369Adottata dal Direttore Generale in data 8 APR. 2009

Oggetto: ambulatorio via Argiolas Comune di Fluminimaggiore. Richiesta autorizzazione cancellazione dal patrimonio indisponibile dell'Azienda ai sensi dell'art. 37 L.R. n.10/1997-

Su proposta del Responsabile del Servizio affari generali il quale,

- PREMESSO** che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta n. 32/10 del 04/06/2008 ha approvato il programma regionale "Casa della salute".
- PRESO ATTO** che detto programma, per quanto attiene specificamente l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, prevede l'attivazione di n. 4 case della Salute rispettivamente nei comuni di: Carloforte, Fluminimaggiore, Giba, S.Antioco.
- RILEVATO** che il programma può essere attuato, prioritariamente, mediante interventi di ristrutturazione /riconversione di strutture sanitarie già operanti nel territorio ma attualmente sottoutilizzate, o eventuali altre strutture pubbliche attualmente disponibili e utilizzabili per i servizi alla persona o mediante la realizzazione ex novo di specifiche strutture.
- VISTA** la relazione tecnica al progetto preliminare, redatta dal progettista Ing. Brunello Vacca, relativa alla realizzazione della struttura presso il Comune di Fluminimaggiore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, già trasmessa al competente Assessorato dell'Igiene e Sanità con nota protocollo 9588 del 16 settembre 2008.
- RILEVATO** che presso il Comune di Fluminimaggiore l'Azienda dispone di una struttura sanitaria ubicata in via Argiolas, acquisita dallo stesso Comune in applicazione del Decreto Legislativo 30.12.1992, n, 502, e art. 5 commi 1 e 2 legge regionale 26.01.1995 n. 5 art. 24, la cui ricognizione veniva eseguita dall'Azienda Unità Sanitaria locale n. 7 con Deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 27.01.1998.
- PRESO ATTO** che detta struttura presentando una superficie utile di mq 178, dove attualmente trovano collocazione quattro ambulatori, non risulta idonea per la realizzazione della casa della salute, la quale, secondo gli standard regionali, dovrebbe disporre di 600 mq utili.
- SEGNALATO** che l'Azienda con propria nota del 9 marzo 2009, protocollo n. 5156, inviata al Sindaco del Comune di Fluminimaggiore, nel perseguimento del comune interesse della pubblica utilità ha chiesto la cessione dell'area, individuata presso il Comune di Fluminimaggiore, destinata ad edificazione della scuola materna, della superficie di mq 1200, stante il venir meno dell'interesse alla costruzione di detto stabile in considerazione del drastico calo demografico.
- EVIDENZIATO** che a compensazione per la cessione dell'area l'Azienda dichiara la propria disponibilità alla cessione, dell'ambulatorio di via Argiolas, in comodato per la durata di anni trenta.
- VISTA** la nota 898 del 27 marzo 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Fluminimaggiore, riscontra la richiesta dall'ASL 7 proponendo una permuta delle due proprietà.

VALUTATA	<p>la proposta del Sindaco del Comune di Fluminimaggiore, e ritenutala congrua, alla luce delle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La casa della salute è finalizzata all'integrazione dei servizi assistenziali i quali pertanto devono essere riuniti in un unico stabile al fine di non snaturarne la stessa funzione. ▪ L'attuale ambulatorio di via Argiolas non è comunque idoneo a soddisfare le esigenze dei servizi assistenziali da garantirsi nel territorio del suddetto Comune. ▪ L'eventuale alienazione del bene e la successiva acquisizione dell'area richiederebbero tempi di attuazione più lunghi. ▪ Le parti si danno reciprocamente atto della Comune volontà di trovare soluzioni idonee a soddisfare il pubblico interesse nella cessione reciproca fatte salve le valutazioni e le stime e dei costi da compensarsi al fine di non determinare aggravii di spese.
CONSIDERATO	<p>che l'immobile di via Argiolas, risulta classificato tra il patrimonio indisponibile dell'Azienda, così come rilevabile dagli inventari, e come comunicato all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità con nota prot. 5287 del 12 novembre 2003, che si allega al presente atto.</p>
RITENUTO	<p>pertanto di procedere alla riclassificazione dell'immobile ubicato nel Comune di Fluminimaggiore, via Argiolas, al fine di rendere disponibile l'immobile per la successiva cessione al medesimo Comune.</p>
ATTESO	<p>che ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs 502/92 le Unità Sanitarie Locali hanno la disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.</p>
ACCERTATO	<p>che ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile, i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.</p>
VISTA	<p>la Legge Regionale n. 10/1997, con espresso richiamo agli articoli 34 / 38 dal cui combinato disposto si ricava che sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali che per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali.</p>
ACCERTATO	<p>che ai sensi dell'articolo 37 della richiamata L.R. 10/97, la cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e l'iscrizione nel patrimonio disponibile sono disposte con deliberazione del Direttore Generale, su autorizzazione dell'Assessore dell'Igiene sanità secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di autorizzazione alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> a. l'indicazione del bene b. il suo valore c. l'attuale designazione d'uso d. i motivi della richiesta e. il regime giuridico cui sarà assoggettato il bene a seguito della cancellazione.
PRECISATO	<p>per le finalità esposte nel precedente paragrafo, che l'immobile di che trattasi è contraddistinto al catasto nel foglio A/3 mappale 164/a nel Comune di Fluminimaggiore, ed il valore all'atto dell'acquisizione veniva stimato in 217.000.000 di lire, e a seguito delle opere di ristrutturazione il valore dichiarato, come da nota prot. 5287/2003 è pari ad € 162.253,00, attualmente classificato come ambulatorio medico.</p>

VISTO

il regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con Deliberazione n. 1692 del 07/1998.

PROPONE

- di attivare il procedimento per la cancellazione dal patrimonio indisponibile dell'Azienda Sanitaria Locale di Carbonia dell'ambulatorio ubicato nel Comune di Fluminimaggiore, identificativi catastali: foglio A/3 mappale 164/a.
- di adottare il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 della Legge regionale n. 10/1997, quale formale richiesta di autorizzazione al Competente Assessorato dell'Igiene e Sanità.
- Di chiedere l'autorizzazione alla successiva cessione del bene, a compensazione della cessione, da parte del Comune di Fluminimaggiore del terreno per l'edificazione della Casa della Salute, in conformità al "Programma regionale Casa della salute" approvato con Deliberazione G.R. n. 32/10 del 04/06/2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal responsabile degli affari generali

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1692/1998;

Vista la L.R. n. 10/97

Visto l'articolo 5 del D.Lgs 502/1999

Visto il secondo comma art. 828 del Codice Civile

Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in premessa

- Di chiedere formale autorizzazione, ai sensi dell'Articolo 37 della L.R. 10/1997, e dell'articolo 5 del D.Lgs 502/1999, al competente Assessorato dell'Igiene e sanità della regione Autonoma della Sardegna, alla riclassificazione dell'immobile adibito ad ambulatorio ubicato nel Comune di Fluminimaggiore, identificativi catastali: foglio A/3 mappale 164/a, al fine di disporre la cancellazione dal patrimonio indisponibile dell'ASL 7 di Carbonia.
- Di chiedere formale autorizzazione alla successiva cessione del bene al Comune di Fluminimaggiore, a compensazione della cessione dell'area per l'edificazione della casa della salute, in conformità al disposto della deliberazione G.R. 32/10 del 04/06/2008.
- Di inviare il presente atto all'Assessore dell'Igiene e Sanità, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi del 3° comma dell'articolo 37 della L.R. 10/97, da espletarsi entro 60 giorni dalla trasmissione.
- Demandare all'Ufficiale rogante dell'Azienda lo studio e la predisposizione degli atti per le successive fasi di traferimento delle proprietà.

DIR. AMM. Dott. Alfredo Pergola

DIR. SAN. Dott. Antonio Farci

AA.GG. Dott. Carlo Contini



DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Pasquale Chessa

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 369 del 8 APR. 2009

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 8 APR. 2009 al 22 APR. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio acquisti